

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA (ISPRO) DI FIRENZE E L' AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE CON FUNZIONE DI COR DELLA REGIONE MARCHE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DEI TUMORI PROFESSIONALI FINALIZZATA ALL'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RISCHI ONCOGENI OCCUPAZIONALI PREVISTO DALL'ART. 244 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I."

Tra

L'ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA (ISPRO), con sede legale in Firenze Via Cosimo Il Vecchio, 2 Codice Fiscale 94158910482 e P.IVA 5872050488, nella persona del Direttore Generale Prof. Gianni Amunni, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 06/08/1954 nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra, di seguito denominato ISPRO.

E

L' AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (con funzione di COR della Regione Marche) con sede legale in ANCONA via Oberdan n. 2, Codice Fiscale e P. IVA 02175860424, nella persona del dott. **ALESSANDRO MARINI**, nato a Ancona il 15/02/1960 nella sua qualità di DIRETTORE GENERALE, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra, di seguito denominato ASUR MARCHE.

Di seguito ISPRO e ASUR MARCHE che svolge la funzione di COR/Registro Tumori della Regione Marche) sono anche dette "Parti".

PREMESSO CHE:

- ISPRO nella sua funzione di COR Toscana rappresenta l'Unità Operativa di riferimento per la rilevazione, in sinergia con l'INAIL, dei casi di mesotelioma, delle cavità nasali e dei seni paranasali e dei casi di neoplasia a più bassa frazione eziologica;
- ISPRO nella sua funzione di COR Toscana, svolgerà attività di coordinamento - in raccordo con INAIL - delle altre analoghe strutture regionali istituite sul territorio nazionale per lo svolgimento del progetto "Sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali finalizzata all'attivazione del sistema di monitoraggio dei rischi oncogeni occupazionali previsto dall'art. 244 del d.lgs 81/2008 e s.m.i." approvato con Delibera Del Direttore Generale ISPRO n. 248 del 29/09/2017;
- ISPRO nella sua funzione di COR Toscana, riceverà dall'INAIL un contributo finanziario complessivo pari a 300.000,00 euro (trecentomila//00) che provvederà ad erogare in parte alle seguenti analoghe strutture regionali istituite sul territorio nazionale: Lombardia, Marche, Lazio, Campania, Umbria, Liguria, Veneto, Puglia, Piemonte, Sardegna, Prov. Aut. Trento, al Registro Tumori di Liguria e Registro Tumori Prov. Aut. Bolzano, così come indicato nello schema di ripartizione dei fondi;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'ASUR MARCHE si impegna a collaborare per la realizzazione di attività di ricerca attiva sui casi di tumore di sospetta origine occupazionale a bassa frazione eziologica, con particolare attenzione alle neoplasie asbesto correlate diverse dal mesotelioma, realizzando una metodologia condivisa per l'accertamento dei casi sospetti.

In particolare, oggetto della presente convenzione è lo svolgimento delle seguenti attività:

1. Valutare la fattibilità di realizzazione del progetto a livello regionale in relazione alle diverse disponibilità di archivi sanitari e di popolazione;
2. Partecipare alla standardizzazione della metodologia in particolare sulle procedure di raccolta ed analisi dei dati per la produzione di stime di rischio per sede, genere e comparto produttivo e sugli strumenti da utilizzare quali i questionari da mettere a disposizione dei servizi territoriali per la costruzione anamnestica individuale delle circostanze di esposizione, e contribuire alla predisposizione del manuale operativo;
3. Avviare una sperimentazione della metodologia adottata su dati regionali e conseguentemente le attività routinarie per la sorveglianza epidemiologica per l'accertamento del nesso causale.

Alle attività dei punti 1,2,3 parteciperanno le Aziende/Enti con funzione di COR/Registro Tumori di Lombardia, Marche, Lazio, Campania, Umbria, Veneto, Puglia, Piemonte, Sardegna, Prov. Aut Trento, i Registri Tumori della Liguria e della Prov. Aut. di Bolzano; l'Azienda/Ente con funzione di COR della Liguria parteciperà esclusivamente all'attività di cui al punto 2.

Art. 3 – Durata

La presente convenzione ha durata dal momento della sua sottoscrizione fino al termine del progetto fissato per il 23/10/2019, salvo eventuale proroga da parte di INAIL.

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 4 – Trasferimento risorse

Per le prestazioni oggetto del presente accordo ISPRO si impegna a corrispondere all'ASUR MARCHE la somma di Euro 19.000,00 (diciannovemila/00) onnicomprensiva, secondo le seguenti modalità:

- una prima tranche, pari al 40% dell'importo finanziato pari a Euro 7.600,00 (settemilaseicento/00) , al momento della sottoscrizione del presente accordo;
- una seconda tranche, pari al 30% dell'importo finanziato pari a Euro 5.700,00 (cinquemilasettecento), successivamente all'approvazione da parte del responsabile scientifico INAIL della relazione e della rendicontazione intermedia, trasmessa alla scadenza della prima annualità;
- il saldo pari al 30% dell'importo finanziato pari a Euro 5.700,00 (cinquemilasettecento), a conclusione del progetto, successivamente all'approvazione della relazione e della rendicontazione finanziaria conclusiva da parte dell'Ufficio II della Direzione Centrale Ricerca secondo le modalità stabilite dal citato art. 5.

Le tranche sopra indicate saranno erogate dietro presentazione di fattura elettronica in cui sia indicato codice Unico di Progetto (CUP) **F16J17000210001**.

Il codice unico ufficio per la fatturazione elettronica dell'ISPRO è il seguente UFGYVH.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul c/c intestato a: "Conto di Tesoreria Unica – Banca d' Italia –" IBAN : IT36U0100003245330300306031 causale "*CONVENZIONE TRA (ISPRO) DI FIRENZE E L' ASUR CON FUNZIONE DI COR DELLA REGIONE MARCHE, PROGETTO "SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DEI TUMORI PROFESSIONALI"*.

Il trasferimento di suddetto finanziamento, avendo natura contributiva è fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiuntivo (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 gennaio 1972 n. 633.

Il contributo erogato dovrà essere utilizzato esclusivamente per spese riferite al periodo di durata del progetto di ricerca e per spese concernenti strettamente la realizzazione dell'attività oggetto del presente accordo.

Non è ammesso l'utilizzo di tale contributo per l'acquisto o l'affitto di locali, né per imputare costi indiretti ovvero spese e utenze generali. E' fatto divieto di utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l'acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile.

Art. 5 – Rendicontazione scientifica e finanziaria

Al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione, il responsabile scientifico il responsabile scientifico dell'ASUR MARCHE inoltra al responsabile scientifico di ISPRO all'indirizzo di posta certificata ispo@postacert.toscana.it:

- la relazione scientifica e la rendicontazione finanziaria intermedia, entro e non oltre dieci giorni dalla scadenza della prima annualità;
- la relazione scientifica e la rendicontazione finanziaria finale entro e non oltre trenta giorni dal termine del progetto stesso.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese dovrà essere conservata in originale o copia conforme da ISPRO per almeno cinque anni, per riscontrare eventuali future richieste da parte dell'INAIL. L'INAIL si riserva di disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

Art. 6 - Responsabili scientifici

I Responsabili Scientifici per la realizzazione delle attività di ricerca di cui al presente accordo sono:

- per ISPRO la Dott.ssa Lucia Miligi Dirigente Biologo della SS Epidemiologia dell'Ambiente e del Lavoro;
- per ASUR MARCHE IL Dott. Roberto Calisti Direttore U.O.C Servizio PSAL Epidemiologia Occupazionale – Area Vasta 3 Macerata.

Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i responsabili individuati, impegnandosi in tal caso a darne tempestivamente comunicazione scritta all'altra Parte.

Art. 7 - Diffida ad adempiere e risoluzione

Qualora, in sede di valutazione delle relazioni di cui al precedente art. 5, vengano accertate gravi violazioni degli obblighi di cui alla presente accordo, per cause imputabili all' ASUR MARCHE che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, ISPRO intima per iscritto allo stesso, a mezzo posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine, l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

E' espressamente convenuto che, in caso di risoluzione del presente accordo, l' ASUR MARCHE dovrà provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della convenzione medesima.

Art. 8 - Pubblicazioni e risultati della ricerca

I documenti ed i risultati del progetto potranno essere divulgati e pubblicati, senza alcuna restrizione, dall'INAIL con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Potranno, altresì, essere divulgati da ISPRO dietro espressa autorizzazione dell'INAIL riportando l'indicazione "Progetto realizzato con il supporto finanziario dell'INAIL".

In particolare i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

L'utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Le Parti, fatti salvi i diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà e di utilizzo dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, nel rispetto del D.lgs. n. 30 del 2005 e dei rispettivi regolamenti interni, tenuto conto della quota di finanziamento erogata dall'INAIL sul costo complessivo del progetto.

Qualora le Parti decidano di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o start up di tipo societario o attraverso la partecipazione congiunta alla suddette tipologie di società, le Parti si impegnano sin da ora a concedere alla società dalle stesse congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l'acquisizione di una licenza d'uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse.

Art. 9 – Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente accordo.

Art. 10 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto della presente convenzione, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. N. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme generali di legge.

Art. 12 - Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente accordo si rinvia alle norme sulla competenza territoriale di cui al D. Lg. 104/2010 e s.m.i., salvo l'impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

Art. 13 - Sottoscrizione, registrazione e spese

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico di ciascuna delle parti secondo quanto di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

ISPRO
Il Direttore Generale
Prof. Gianni Amunni

ASUR MARCHE
Il Direttore Generale
Dott. Alessandro Marini



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica



Firenze, 06/03/2018

Prot. n. 600

Ai COR/Registri Tumori coinvolti

Oggetto: integrazione all'art 3 dello schema di convenzione tra ISPRO (ex ISPO) e Aziende/Enti con funzione di COR/Registri Tumori approvato con delibera n.295 del 06/12/2017

Nella seduta del 09.01.2018 il Collegio Sindacale di ISPRO, ha fatto una rilevazione in merito alla delibera n. 295 del 06/12/2017 di approvazione dello schema di Convenzione tra ISPRO e Aziende/Enti con funzione di COR/Registri Tumori nell'ambito del progetto "Sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali finalizzata all'attivazione del sistema di monitoraggio dei rischi oncogeni occupazionali previsto dall'art. 244 del D.lgs 81/2008 e s.m.i."

Il Collegio Sindacale chiede di meglio precisare l'art. 3 della Convenzione, in merito alle modalità dell'eventuale recesso anticipato delle Aziende/Enti dalle quali si evinca lo stato di avanzamento del progetto e le risorse eventualmente ricevute anche in acconto.

Pertanto l'art. 3 viene integrato con i seguenti capoversi:

"Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo PEC.

La comunicazione di recesso dovrà essere accompagnata da una relazione scientifica dettagliata delle attività progettuali svolte fino alla data di recesso, corredata di rendicontazione economica contenente il dettaglio delle spese sostenute fino alla data di recesso. Verrà effettuata una riduzione proporzionale del trasferimento, fino anche a tutta la quota erogata, con la restituzione dell'anticipo già erogato, previa valutazione del responsabile del progetto sugli effetti che tale recesso può comportare sul raggiungimento degli obiettivi del progetto complessivo".

Il Direttore Generale ISPRO

Prof. Gianni Amunni

Il Responsabile Scientifico del Progetto
Dott.ssa Lucia Miligi

Per presa visione:

COR _____

Registro Tumori _____

Firma del Rappresentante Legale

Insieme in Toscana per capire, evitare e curare il cancro.

Sede legale:
ISPRO Via Cosimo Il Vecchio 2 • 50139
Firenze
Tel. 055 3269771

www.ispo.toscana.it

Ente Servizio Sanitario della Toscana
(LR Toscana n. 74 del 14.12.2017)
CODICE FISCALE 94158910482
P. IVA 05872050488